



COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

Provincia di Udine

DETERMINAZIONE

Area Finanziaria

Determinazione nr. 071 del 21.12.2020

OGGETTO:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE VOCI STIPENDIALI EX ART. 32 COMMA 6 DEL CCRL 15.10.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICORDATO:

- che con deliberazione consiliare nr. 14 del 25.08.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2020, il bilancio pluriennale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta comunale nr. 91 del 29.10.2019, esecutiva, con la quale si approva il piano della performance e degli obiettivi 2019;
- la deliberazione G.C. 1 del 16.01.2020 con la quale si approva il piano di assegnazione delle risorse provvisorio per l'anno 2020;
- la deliberazione G.C. n. 96 del 24.11.2020 con la quale si approva il piano della performance per l'anno 2020;

VISTO il D. LGS. 267/2000;

VISTO il D. LGS. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina a Responsabile di Posizione organizzativa dell'area finanziaria nr. 23 del 16.07.2019;

CONSIDERATO che in data 15 ottobre 2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016 – 2018;

RICHIAMATO l'art. 32 del predetto CCRL il quale detta una nuova modalità di costituzione e di utilizzo del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1° gennaio 2018, nonché la nuova disciplina delle indennità, del lavoro straordinario e del salario accessorio;

DATO ATTO che il comma 13 del predetto articolo dispone la disapplicazione delle disposizioni contrattuali relative al sistema di alimentazione e di utilizzo non compatibili con la disciplina di cui al predetto articolo;

PRECISATO che, ai sensi del comma 2 del già citato art. 32, l'ammontare delle risorse stabili del Fondo è destinato al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle categorie, nella loro interezza, mentre l'ammontare delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale;

RILEVATO che il comma 6 dispone che le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività e precedentemente imputate a Fondo, a decorrere dal 2018, vengano imputate a bilancio;

RILEVATO altresì che il comma 7 dispone ""L'importo annuo destinato al finanziamento, a bilancio, delle voci complessivamente richiamate al comma 6, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016...";

VISTO l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

RICHIAMATO altresì il comma 1 del già citato art. 32 del CCRL 2018, il quale dispone che: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017;

DATO ATTO che:

- l'art.10 comma 17 della L.R. n.23/2019 recita "*Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all' articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.*"

- la nota prot.7235/P-2020 della Regione FVG avente ad oggetto "Vincoli di finanza pubblica in vigore per l'esercizio 2020 ed altre disposizioni contabili" con la quale al punto D vengono fornite le seguenti precisazioni in merito al trattamento accessorio del personale per l'esercizio 2020:"*Si rammenta la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019 che prevede che, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016. I quesiti pervenuti al Servizio funzione pubblica rivelano una difficoltà interpretativa della norma sopra citata connessa alle finalità enunciate prima della regola. In via di chiarimento si rappresenta che, la regola contenuta nell'ultimo inciso della disposizione normativa, è volta a ricomprendere il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio.*

Rimane comunque fermo il limite di spesa previsto dall'art.22 della legge regionale n.18/2015 richiamato al punto A) della presente nota.";

- il punto A) sopracitato, nel quale viene confermato che resta in vigore per l'esercizio 2020 la normativa della spesa di personale contenuta negli artt. 22 e 49, comma 3, della legge regionale n.18/2015, ovvero il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013;

VISTA la nota della Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, prot. 8933 del 13 novembre 2018 con la quale vengono dettate le Linee guida per la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa;

CHE, considerato quanto sopra, non si rende necessario procedere alla verifica del rispetto del limite 2016 dettato dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

RITENUTO opportuno procedere alla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 dell'art. 32 nonché a quelle destinate complessivamente alle altre voci stipendiali di cui al comma 7 del medesimo articolo, così come previsto all'art. 33 del CCRL 2018;

VISTO l'art. 32 comma 12 del CCRL 2018 il quale dispone che gli adempimenti relativi alla costituzione dei fondi sono certificati dall'Organo di revisione dell'ente;

VISTI i seguenti allegati, redatti sulla base degli schemi predisposti dalla Regione:

- prospetto scheda 1 - costituzione del fondo anno 2020 dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a complessivi euro 24.425,38= di cui:
 - euro 15.250,59= di risorse stabili
 - euro 9.174,79= di risorse variabili;
- prospetto scheda 2 - trasferimento personale: dal quale si rileva che non ci sono oneri da trasferire;
- prospetto scheda 3 - costituzione indennità bilancio: dalla quale si evince che l'importo stanziato nell'anno 2016 per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018, gravanti in tutto o in parte a fondo fino al 31 dicembre 2017, è pari ad euro 3.325,00=;
- prospetto scheda 4 - confronto: dal quale si evince che le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale, calcolate in relazione al nuovo sistema di incentivazione dettato dal CCRL 2018;

PRECISATO che l'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del Fondo, non è neutra al fine del contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 22 della predetta legge nonché dell'art. 6, comma 16, della legge regionale n. 33 del 2015, nel triennio 2016/2018 la spesa di personale deve rientrare nei limiti del valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013, comprensiva di quella relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la spesa media di personale nel triennio 2011/2013 è pari ad euro 439.784= così come certificato nel modello 5 bis relativo al pareggio di bilancio anno 2019;

PRECISATO che la spesa di personale anno 2020, comprensiva della maggior spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del fondo, non supera il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013, così come si evince dall'allegato prospetto riepilogativo;

RICHIAMATI:

- i vigenti CCRL;
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 18/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di costituire il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa – anno 2020 - con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018, come riportato nell'allegato prospetto scheda 1, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a totali euro 24.425,38= di cui:
 - euro 15.250,59= di risorse stabili
 - euro 9.174,79= di risorse variabili;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 comma 17 della L.R. 23/2019, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016;
3. Di dare atto che la spesa di personale anno 2020, comprensiva della maggior spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del fondo, non supera il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013;
4. Di trasmettere il presente atto all'Organo di Revisione;
5. Che al presente atto siano allegati per formarne parte integrante:
 - prospetto scheda 1 - costituzione del fondo anno 2020
 - prospetto scheda 2 – trasferimento personale
 - prospetto scheda 3 – costituzione indennità bilancio;
 - prospetto scheda 4 - confronto;
 - prospetto scheda 5 - calcolo spesa del personale anno 2020
 - relazione tecnico-finanziaria dimostrante la modalità di costituzione del fondo e la compatibilità finanziaria dello stesso;
6. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri oneri diretti o indiretti;
7. Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n. 26 del 21/12/2012, per quindici giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis comma 1, del TUEL 267/2000.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Loredana Tessaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147bis comma 1, del TUEL 267/2000.

San Vito al Torre, lì 21.12.2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Loredana Tessaro

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147bis comma 1, del TUEL 267/2000.

San Vito al Torre, lì 21.12.2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Loredana Tessaro
